

Pubblicato il 26/10/2017

N. 01655/2017 REG.PROV.CAU.  
N. 03795/2017 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania

(Sezione Quarta)

ha pronunciato la presente

**ORDINANZA**

sul ricorso numero di registro generale 3795 del 2017, proposto da:

Anna Maio, rappresentata e difesa dagli avvocati Francesco Alliegro, Renivaldo Lagreca, con domicilio eletto presso lo studio Felicità Guariglia in Napoli, via Toledo N.116;

*contro*

Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca, Usr Campania, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentati e difesi per legge dall'Avvocatura distrettuale dello Stato, domiciliata in Napoli, via Armando Diaz, 11;

*nei confronti di*

Angela Lancio, Teresa Nave, Assunta Giannetti, Assunta Francese, Vincenza Ercole, non costituiti in giudizio;

*per l'annullamento*

*previa sospensione dell'efficacia,*

- nei limiti di interesse dell'odierna ricorrente, della graduatoria finale di merito (All. n.7) del concorso ordinario pubblico per titoli ed esami, indetto con il Bando di cui al Decreto del Direttore Generale per il personale scolastico n.105 del 23.02.2016, pubblicato sulla G.U. – IV Serie Speciale “Concorsi ed Esami” n.16 del 26.02.2016, per il reclutamento del personale docente per posti comuni dell'organico dell'autonomia della scuola dell'infanzia e primaria, per la copertura di n.6.933 posti comuni nelle scuole dell'infanzia e di n.17.299 posti comuni nelle scuole primarie, la cui vacanza è stata prevista per il triennio 2016/2019 (Codice Concorso EE00 - SCUOLA PRIMARIA), nella parte in cui, nel conteggio del punteggio totale conseguito dalla ricorrente (punti 66,1) non include anche il punteggio (punti 2) derivante dai titoli di studio e specificamente quello del “DIPLOMA DI LAUREA IN SCIENZA DELL'EDUCAZIONE E DELLA FORMAZIONE” il cui possesso è stato dichiarato mediante autocertificazione al momento della presentazione della domanda di partecipazione al concorso medesimo da parte dell'odierna ricorrente e la cui positiva valutazione nella determinazione del punteggio finale è dovuta in base a quanto previsto dall'art.8 del Bando contenuto nel richiamato Decreto del Direttore Generale n.0000105 del 23.02.2016 in relazione al D.M. n.94/2016;
- nei limiti di interesse dell'odierna ricorrente, del Decreto del Direttore Generale dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Campania n.0016062.02-08-2017, del 02.08.2017 , di approvazione della graduatoria finale di merito di cui al precedente punto a);
- nei limiti di interesse dell'odierna ricorrente, della graduatoria finale relativa ai “CANDIDATI NON RIENTRANTI NEL 10% PREVISTO DALL'ART.9 DEL DDG 105/2016” redatta ad

espletamento del concorso ordinario pubblico per titoli ed esami, indetto con il Bando di cui al Decreto del Direttore Generale per il personale scolastico n.0000105 del 23.02.2016;

d) nei limiti di interesse dell'odierna ricorrente, della graduatoria finale di merito del concorso ordinario pubblico per titoli ed esami, indetto con il Bando di cui al Decreto del Direttore Generale per il personale scolastico n.105 del 23.02.2016, pubblicato sulla G.U. - IV Serie Speciale "Concorsi ed Esami" n.16 del 26.02.2016, per il reclutamento del personale docente per posti comuni dell'organico dell'autonomia della scuola dell'infanzia e primaria, per la copertura di n.6.933 posti comuni nelle scuole dell'infanzia e di n.17.299 posti comuni nelle scuole primarie, la cui vacanza è stata prevista per il triennio 2016/2019 (Codice Concorso EE00 -SCUOLA PRIMARIA);

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero;

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 25 ottobre 2017 il dott. Michele Buonauro e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Rilevato che parte ricorrente contesta il punteggio che le è attribuito per i titoli presentati nell'ambito del concorso per titoli ed esami per il reclutamento del personale docente nella scuola secondaria indetto con D.D.G. 105 del 2016 per la classe di Concorso EE00 -SCUOLA PRIMARIA;

Ritenuto, ad una prima delibazione tipica della fase cautelare, che il ricorso appaia assistito da fumus boni iuris in ordine alla non corretta valutazione, da parte dell'Amministrazione, di alcuni dei titoli dichiarati, con grave nocumento della parte ricorrente ai fini della corretta collocazione nella graduatoria finale e dell'assegnazione della cattedra (in particolare, la parte ricorrente lamenta il mancato riconoscimento di punti 6,37 in relazione ai titoli vantati, punteggio aggiuntivo che le consentirebbe di graduarsi in 185<sup>a</sup> posizione, tra i 204 vincitori, anziché in posizione oltre la 204<sup>a</sup>, e quindi non utile, della graduatoria);

Ritenuto che, ai fini di cui sopra, l'Amministrazione dovrà procedere ad una analitica rivalutazione dei titoli in contestazione;

Considerato che il Ministero intimato nulla ha prodotto in giudizio e che è necessario acquisire la scheda e il verbale recante la valutazione dei titoli fatti valere dalla parte ricorrente in sede concorsuale;

Considerato che parte ricorrente risulta aver notificato il gravame proposto ad alcuni soltanto dei controinteressati e che occorre integrare il contraddittorio nei confronti degli altri soggetti in capo ai quali l'approvazione delle graduatorie impugnate ha consolidato situazioni confliggenti di interesse protetto ed attuale, suscettibili di essere lese dall'eventuale accoglimento del predetto gravame;

Considerato che - in ragione dell'elevato numero dei controinteressati (da individuarsi nei candidati che, in caso di accoglimento del ricorso, sarebbero superati in graduatoria dalla parte ricorrente) e delle rilevate difficoltà nell'acquisire i corretti indirizzi dei medesimi da parte del Ministero intimato - la notifica individuale può assumere i caratteri di particolare difficoltà ai sensi del combinato disposto degli artt. 41 co. 4 e 49 co. 3 c.p.a.;

Ritenuto, pertanto, di autorizzare - alternativamente alla notifica individuale - la notifica per pubblici proclami, secondo le modalità di seguito precisate;

Atteso che l'art. 52 del codice del processo amministrativo prevede che "il presidente può autorizzare la notificazione del ricorso o di provvedimenti anche direttamente dal difensore con qualunque mezzo idoneo, compresi quelli per via telematica o fax, ai sensi dell'articolo 151 del codice di procedura civile";

Ritenuto che la norma sia applicabile anche alle ipotesi in cui vi sia la necessità di integrare il contraddittorio a mezzo di notificazione per pubblici proclami consentendo al giudice adito di ordinare la pubblicazione del ricorso nel testo integrale sul sito internet del ramo di amministrazione interessata al procedimento su cui si controverte (in giurisprudenza, v., tra le altre, T.A.R. Lazio, Roma, sez. I ter, ordinanza n. 07680/2015 nonché il numerosi precedenti di questa sezione);

Considerato che al fine di rendere effettiva la probabilità di fatto di una reale cognizione del ricorso per i soggetti controinteressati la pubblicazione non appare necessaria la pubblicazione, in Gazzetta Ufficiale dell'intero contenuto del ricorso e delle sue conclusioni;

Ritenuto, pertanto, di determinare le seguenti modalità per l'effettuazione della notifica per pubblici proclami:

- nella parte seconda della Gazzetta Ufficiale andranno inserite, a cura di parte ricorrente, le seguenti indicazioni: (I) l'autorità giudiziaria innanzi alla quale si procede ed il numero di registro generale del procedimento, (II) il nome della parte ricorrente, (III) gli estremi del ricorso, del provvedimento impugnato, (IV) l'indicazione che lo svolgimento del processo può essere seguito consultando il sito [www.giustizia-amministrativa.it](http://www.giustizia-amministrativa.it) attraverso l'inserimento del numero di

registro generale del tribunale amministrativo regionale competente, (V) l'indicazione che il testo integrale del ricorso può essere consultato sul sito internet dell'amministrazione competente (VI) l'indicazione nominativa dei soggetti controinteressati;

- l'Amministrazione avrà obbligo di pubblicare, previa consegna del ricorso e dell'elenco dei controinteressati a cura di parte ricorrente sul supporto (cartaceo o informatico) indicato dall'amministrazione stessa, sul proprio sito il testo integrale del ricorso e dell'elenco nominativo dei controinteressati in calce ai quali dovrà essere inserito l'avviso che la pubblicazione viene effettuata in esecuzione della presente ordinanza della Quarta Sezione del TAR Campania individuata con data, numero di ricorso e numero di provvedimento;

- l'Amministrazione non dovrà rimuovere dal proprio sito, sino alla pubblicazione della sentenza definitiva, il ricorso e l'elenco nominativo dei controinteressati integrati dall'avviso nonché le notizie e gli atti, relativi alla presente controversia;

- l'amministrazione dovrà rilasciare alla parte ricorrente un attestato nel quale si confermi l'avvenuta pubblicazione nel sito del ricorso e dell'elenco integrati dall'avviso.

- la medesima Amministrazione dovrà inoltre curare che sull'home page del suo sito venga inserito un collegamento denominato "Atti di notifica" dal quale possa raggiungersi la pagina sulla quale è stato pubblicato il ricorso e l'elenco integrati dall'avviso;

- in assenza di specifiche tariffe che disciplinano la materia, la Sezione ritiene di poter fissare l'importo, che parte ricorrente dovrà versare all'Amministrazione, secondo le modalità che saranno comunicate dall'amministrazione medesima, in € 30,00 (euro trenta) per l'attività di pubblicazione del ricorso sul sito.

Le dette pubblicazioni dovranno avvenire, qualora parte ricorrente opti per questa ultima modalità di notificazione per pubblici proclami, entro 30 giorni dalla comunicazione dell'ordinanza, con deposito della prova delle intervenute pubblicazioni entro il termine perentorio di ulteriori 15 giorni;

Ritenuto, altresì, che, una volta integrato il contraddittorio nei termini indicati, la controversia possa essere definita nella sede di merito, rinviandosi all'uopo alla pubblica udienza del 9 maggio 2018, con condanna della parte resistente alle spese della presente fase cautelare.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Quarta):

- accoglie l'istanza di sospensione del provvedimento impugnato ai sensi e per gli effetti di cui in motivazione;
- ordina al M.I.U.R. di depositare almeno 30 giorni prima dell'udienza di discussione la scheda e il verbale di valutazione dei titoli dei titoli fatti valere dalla parte ricorrente in sede concorsuale;
- dispone l'integrazione del contraddittorio secondo quanto indicato in parte motiva;
- onera il Ministero intimato a fornire alla parte ricorrente il recapito postale dei controinteressati entro sette giorni dalla relativa richiesta;
- condanna l'Amministrazione al pagamento delle spese processuali in favore della parte ricorrente che liquida in euro 500,00;
- fissa per la continuazione della trattazione nel merito l'udienza pubblica del 9 maggio 2018.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 25 ottobre 2017 con l'intervento dei magistrati:

Anna Pappalardo, Presidente

Michele Buonauro, Consigliere, Estensore

Luca Cestaro, Consigliere

**L'ESTENSORE**  
**Michele Buonauro**

**IL PRESIDENTE**  
**Anna Pappalardo**

**IL SEGRETARIO**